



CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO AD ACTA CON I POTERI DEL CONSIGLIO METROPOLITANO

Deliberazione n. 1 del 16/05/2024

OGGETTO: Sentenze Omissis T.A.R. Sicilia, Sezione staccata di Catania Omissis + 3 c/Provincia Regionale, oggi Città Metropolitana di Messina”. Acquisizione sanante ex art. 42 bis D.P.R. n. 327/2001 e riconoscimento debito fuori bilancio, ai sensi dell’art. 194 del D. Lgs. n. 267/2000.

L’anno duemilaventiquattro, il giorno SEDICI del mese di MAGGIO, alle ore 11:30, nella sede di Palazzo dei Leoni, il Commissario ad Acta dott. Francesco RIELA, nominato con D.A. n. 131/S.3/2024 del 08/05/2024, e D.A. n. 151/S.3/2024 del 14/05/2024 in sostituzione del Consiglio Metropolitan, con la partecipazione del Segretario Generale Dott.ssa Rossana Carrubba;

VISTI i Decreti dell'Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica – Dipartimento delle Autonomie Locali – Servizio 3 – n. 131/S.3/2024 del 08/05/2024 e n. 151/S.3/2024 del 14/05/2024 di nomina del Dott. Francesco RIELA, in qualità di Commissario ad Acta per l'adozione degli atti in sostituzione del Consiglio Metropolitan;

VISTA la L.R. n° 15/2015 e ss.mm.ii.;

VISTE le LL.RR. n° 48/1991 e n° 30/2000 che disciplinano l'O.R.EE.LL.;

VISTO il D.Lgs. n° 267/2000 e ss.mmm.ii.;

VISTA l'allegata proposta di deliberazione relativa all'oggetto;

VISTI i pareri favorevoli, espressi ai sensi dell'art. 12 della L.R. n° 30/2000:

- per la regolarità tecnica, dal responsabile dell'Ufficio dirigenziale proponente;
- per la regolarità contabile e per la copertura finanziaria della spesa, dal responsabile dell'apposito Ufficio dirigenziale finanziario;

VISTO il parere **FAVOREVOLE** prot. n.16125/24 del 09/04/2024 espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti;

RITENUTO di provvedere in merito;

DELIBERA

APPROVARE la proposta di deliberazione indicata in premessa, allegata al presente atto, facendola propria integralmente.

☒ Il Commissario ad Acta, Dott. Francesco RIELA, stante l'urgenza, dichiara la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 12 comma 2, della L.R. n° 44/1991.

Messina, 16/05/2024

Il Commissario ad Acta
F.to Dott. Francesco RIELA



CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

Proposta di Deliberazione del Commissario ad Acta, con i poteri del Consiglio Metropolitan
predisposta dalla I e V DIREZIONE

OGGETTO: Sentenze Omissis T.A.R. Sicilia, Sezione staccata di Catania Omissis + 3 c/Provincia Regionale, oggi Città Metropolitana di Messina”. Acquisizione sanante ex art. 42 bis D.P.R. n. 327/2001 e riconoscimento debito fuori bilancio, ai sensi dell’art. 194 del D. Lgs. n. 267/2000.

VISTA la sentenza n. OMISSIS con la quale il T.A.R. Sicilia, Sezione staccata di Catania, ha condannato l’Ente a restituire ovvero ad acquisire il bene illegittimamente occupato per il prolungamento della Strada Panoramica di Messina, 3° lotto, di proprietà dei Sigg. Omissis, e a risarcire il danno derivante

dall’occupazione illegittima, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 42/bis del D.P.R. n. 327/2001;

VISTO il ricorso, notificato il 4/7/2023, con il quale l’Avv. Alessandro Cannuli, nell’interesse di OMISSIS, ha chiesto al T.A.R. Sicilia, Sezione staccata di Catania, di ordinare a questo Ente di ottemperare al giudicato della suddetta sentenza n. OMISSIS;

VISTA la relazione prot. n. 27721 dell’8/8/2023, con la quale l’Ing. Giovanni Lentini, incaricato con nota prot. n. 24325 del 13/7/2023, al fine di dare esecuzione alla suddetta sentenza, ha accertato che la superficie originariamente occupata è stata determinata in mq. 2.567,00, costituita dalla totalità delle particelle n. Omissis (mq. 544,00) e n. Omissis (mq. 2023);

VISTA la nota prot. n. 36589 del 13/10/2023, con la quale il Dirigente della I Direzione ha comunicato alla controparte il valore venale stimato dall’Ing. Lentini con relazione prot. n. 27721 dell’8/8/2023;

VISTO l’atto di precetto, notificato l’1/12/2023, con il quale l’Avv. Alessandro Cannuli, nell’interesse di OMISSIS, ha intimato a questo Ente il pagamento delle spese di giudizio liquidate dal T.A.R. Sicilia, Sezione staccata di Catania, con la già citata sentenza n. OMISSIS;

VISTA la sentenza n. omissis, notificata il 4/1/2024, con la quale il T.A.R. Sicilia, Sezione staccata di Catania, ha ordinato a questo Ente di dare esecuzione, entro novanta giorni dalla notifica, alla sentenza n. omissis del medesimo Giudice Amministrativo;

VISTA la nota del 27/2/2024, acquisita al protocollo di questo Ente il 28/2/2024 al n. 9539, con la quale l’Avv. Salvatore Pantò, nell’interesse di Omissis, formula delle osservazioni alla citata relazione prot. n. 36589/23 dell’Ing. Giovanni Lentini, circa:

1) il valore venale del terreno, ritenuto esiguo nella quantificazione di € 70,00 per mq.; 2) la sua estensione indicata in mq. 4.020,00 all’atto dell’immissione in possesso (21/1/1988); 3) la quantificazione della superficie espropriata, indicata nella perizia di parte redatta il 9/9/1999 dall’Ing. Ennio Denaro in mq. 3153;

VISTA la successiva relazione prot. n. 11682/24 dell’11/3/2024, con la quale l’Ing. Giovanni Lentini, a seguito delle osservazioni dell’Avv. Pantò, conferma la valutazione di € 70,00 per mq. e ridetermina in mq. 2.453,00 la superficie interessata, utilizzata per la realizzazione del prolungamento della Strada Panoramica di Messina 3° lotto, e, pertanto, non restituibile ai legittimi proprietari;

CHE, avendo l’Avv. Alessandro Cannuli, nell’interesse di Omissis, notificato atto di citazione per opposizione alla stima effettuata dall’Ing. Lentini, innanzi alla Corte di Appello di Messina, per il quale il Sindaco Metropolitan, con Decreto n. 14 del 2/2/2024, ha conferito incarico difensivo all’Avv. Giovanni Randazzo, non si rileva la possibilità di un’eventuale ipotesi di accordo transattivo;

CHE occorre provvedere, ai sensi dell’art. 42 bis del D.P.R. n. 327/2001, all’acquisizione non retroattiva al patrimonio della Città Metropolitana di Messina, delle seguenti superfici, utilizzate per la realizzazione del prolungamento della Strada Panoramica di Messina 3° lotto, censite al N.C.T. Comune di Messina, foglio Omissis, originariamente ricadenti all’interno delle particelle Omissis,

successivamente, a seguito di frazionamento eseguito su incarico della Città Metropolitana di Messina, contraddistinte dal numero di foglio Omissis, particelle Omissis;

VISTA la sentenza n. 5 del 18/2/2020, resa dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, secondo cui può affermarsi che l'art. 42 bis del D.P.R. 327/2001, trova applicazione in tutti i casi in cui un bene immobile, che si trovi nella disponibilità dell'amministrazione, sia stato da questa utilizzato (o sia da questa in corso di utilizzazione), e dunque modificato nella sua consistenza materiale, per finalità di pubblico interesse; finalità che denota l'agire dell'amministrazione quale pubblica autorità;

CONSIDERATO che, ai sensi del suddetto art. 42 bis, occorre che ai proprietari sia liquidato e corrisposto, entro trenta giorni dall'adozione del provvedimento di acquisizione, un indennizzo per il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale, quest'ultimo forfetariamente liquidato nella misura del dieci per cento del valore venale del bene; salvi i casi in cui la legge disponga altrimenti, l'indennizzo per il pregiudizio patrimoniale è determinato in misura corrispondente al valore venale del bene utilizzato per scopi di pubblica utilità, mentre per l'occupazione senza titolo è computato a titolo risarcitorio, se dagli atti del procedimento non risulta la prova di una diversa entità del danno, l'interesse del cinque per cento annuo sul valore venale del bene;

CHE, sulla scorta dell'istruttoria condotta dalla III Direzione – Viabilità Metropolitana, il valore venale del bene risulta determinato in €/mq. 70,00, e, pertanto, l'importo da corrispondere complessivamente ai Sigg. Omissis, ammonta complessivamente ad € 500.170,06, così determinato:

- valore venale € 70,00 x mq. 2.453,00 = € 171.710,00;
- 10% dell'importo totale calcolato dell'intera superficie per risarcimento danni non patrimoniali (art.42 bis comma 1 DPR 327/2001) = € 17.171,00;
- interessi legali, pari al 5% annuo, sull'importo di € 171.710,00, dal 21/1/1988 al 15/4/2024 (art. 42 bis comma 3 DPR 327/2001) = € 311.289,06;

CHE occorre procedere, altresì, al pagamento delle spese di giudizio, come liquidate dal T.A.R. Sicilia, e del successivo atto di precetto, secondo il seguente prospetto:

€	1.500,00	Competenze
€	225,00	Spese generali 15%
€	69,00	C.P.A. 4%
€	394,68	IVA 22%
€	236,00	Precetto
€	35,40	Spese generali 15%
€	10,86	C.P.A. 4%
€	1.000,00	Competenze ottemperanza
€	150,00	Spese generali 15%
€	46,00	C.P.A. 4%
€	263,12	IVA 22%
€	3.930,06	

CHE, pertanto, l'Ente deve procedere al riconoscimento come debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194 del D.Lgs. n. 267/2000, dell'importo complessivo di € 504.100,12 da imputare al cap. 2004 del predisponendo bilancio di previsione 2024/2026, nei limiti dello stanziamento della seconda annualità dell'ultimo bilancio approvato 2023/2025, prenotando la relativa spesa;

CHE l'art.194 del TUEL prevede che, con deliberazione consiliare di cui all'art. 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio, indicando specificamente, alla lett. a), quelli derivanti da sentenze esecutive;

DATO ATTO che i requisiti di carattere generale che deve avere il debito per essere riconosciuto sono quelli

- della certezza, cioè che esista effettivamente un'obbligazione a dare, non presunta ma inevitabile per l'ente;
- della liquidità, nel senso che sia individuato il soggetto creditore, il debito sia definito nel suo ammontare, l'importo sia determinato o determinabile mediante una semplice operazione di calcolo aritmetico;
- della esigibilità, cioè che il pagamento non sia dilazionato da termine o subordinato a condizione;

CONSIDERATO che la delibera di riconoscimento, sussistendone i presupposti previsti dall'art.194 TUEL, costituisce un atto dovuto e vincolato per l'Ente e deve essere realizzato previa idonea istruttoria che, in relazione a ciascun debito, evidenzia le modalità di insorgenza, di quantificazione e le

questioni giuridiche che vi sono sottese;

CONSIDERATO, altresì, che:

- la disciplina legislativa di cui al capo IV del TUEL, in quanto finalizzata alla migliore applicazione, in materia di gestione degli enti locali, dei principi di veridicità, trasparenza ed equilibrio di bilancio, obbliga i singoli enti, in presenza di tutti i presupposti disciplinati dalla norma, ad adottare con tempestività i provvedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, onde evitare la formazione di ulteriori oneri aggiuntivi a carico dell'ente come eventuali interessi o spese di giustizia conseguenti all'azione civile di arricchimento senza giusta causa di cui all'art.2041 C.C.;
- la Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per l'Emilia Romagna, con deliberazione n. 11/2006 ha precisato che il riconoscimento del debito, con la procedura prevista dall'art. 194 del TUEL, è un adempimento obbligatorio e non può essere lasciato alla valutazione degli amministratori o dei funzionari;
- la mancata tempestiva adozione degli atti amministrativi necessari è astrattamente idonea a generare responsabilità contabile per i funzionari e/o gli amministratori relativamente alla maggiore somma spesa per effetto di azioni giudiziarie ai danni dell'ente;
- i principi generali dell'ordinamento richiedono agli amministratori e ai funzionari degli enti locali, sia di evidenziare con tempestività le passività insorte che determinano debiti fuori bilancio, sia di adottare tempestivamente e contestualmente gli atti necessari a riportare in equilibrio la gestione modificando, se necessario, le priorità in ordine alle spese già deliberate per assicurare la copertura di debiti fuori bilancio insorti;
- nel caso della sentenza esecutiva, nessun margine di apprezzamento discrezionale è lasciato al Consiglio Metropolitan, il quale con la deliberazione di riconoscimento del debito fuori bilancio esercita una mera funzione ricognitiva, non potendo in ogni caso impedire il pagamento del relativo debito (Corte Sicilia - Sez. riunite in sede consultiva delibera n. 2/2005 del 23.02.2005);
- la natura della deliberazione consiliare in questione non è propriamente quella di riconoscere la legittimità del debito, che di per sé già sussiste, bensì di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza contabile (il debito da sentenza), che è maturato all'esterno dello stesso (sul cui contenuto l'Ente non può incidere) e di verificare la sua compatibilità al fine di adottare i necessari provvedimenti di riequilibrio finanziario (Corte dei Conti - Sez. di controllo – Friuli Venezia Giulia - delibera n. 6/2005);
- attraverso il riconoscimento del debito liquidato in sentenza la Città Metropolitana si adegua meramente alle statuizioni delle sentenze esecutive, nella valutazione dell'interesse pubblico di non gravare il debito dei maturandi accessori, in quanto il riconoscimento della legittimità del debito risulta un necessario incombente, essendo imposto dall'art. 194 citato per l'adeguamento del debito fuori bilancio (così Cass. Civ. Sez. 1, 16.06.2000, n. 8223);

VISTO il parere favorevole del Collegio dei Revisori, previsto dall'art. 239, comma 1, e comma 1 bis, del D.Lgs. 267/2000, prot. n. 16125 del 9/4/2024, nel quale testualmente *“si evidenzia come in proposta nulla venga previsto con riferimento a eventuali relative somme accantonate al fondo contenzioso, nonché alla circostanza che i suddetti procedimenti siano stati inseriti nel registro del contenzioso con la previsione di un importo come quota accantonata nell'avanzo; il Collegio rappresenta la circostanza di darne atto in sede di deliberazione della proposta.”*, nonché si rileva *“che non si dà atto ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 193, comma 2, e 194, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000, del permanere degli equilibri generali di bilancio; il Collegio rappresenta la circostanza di prenderne atto in sede di deliberazione della proposta, anche alla luce dell'atto di citazione per opposizione alla stima effettuata”*;

VISTO l'art. 23, comma 5, della L. 289/2002 che dispone che i provvedimenti di riconoscimento del debito posti in essere dalle Amministrazioni pubbliche siano trasmessi agli organi di controllo e alla competente procura della Corte dei Conti;

VISTO il regolamento di contabilità di questo Ente;

VISTA la LL.RR. n. 48/1991 e ss.mm.ii.;

VISTA la L.R. n. 30 del 23.12.2000 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, coordinato con il D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126;

DATO ATTO, ai sensi del vigente Codice di Comportamento dei dipendenti della Città Metropolitana di Messina, dell'insussistenza di conflitti d'interesse;

SI PROPONE CHE

IL COMMISSARIO AD ACTA CON I POTERI DEL CONSIGLIO METROPOLITANO DELIBERI

PRENDERE ATTO di quanto indicato nella parte motivata della presente proposta di deliberazione;
DISPORRE, ai sensi e per gli effetti dell'art. 42 bis del D.P.R. n. 327/2001, in esecuzione delle sentenze n. omissis e n. omissis del T.A.R. Sicilia, Sezione staccata di Catania, l'acquisizione sanante al patrimonio indisponibile della Città Metropolitana di Messina delle seguenti aree di proprietà dei Sigg. Omissis, site in Messina, utilizzate per la costruzione del prolungamento della Strada Panoramica di Messina – 3° lotto, censite al N.C.T. Comune di Messina, foglio Omissis, originariamente ricadenti all'interno delle particelle Omissis, successivamente, a seguito di frazionamento eseguito su incarico della Città Metropolitana di Messina, contraddistinte dal numero di foglio Omissis, particelle Omissis;

DARE ATTO che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 42 bis del D.P.R. n. 327/2001, il valore venale del bene è stato quantificato, come da relazione tecnica dell'Ing. Giovanni Lentini prot. n. 11682/24 dell'11/3/2024, omiss in € 500.170,06, oltre spese di giudizio per complessivi € 3.930,06, come di seguito specificato:

- valore venale € 70,00 x mq. 2.453,00 = € 171.710,00;
- 10% dell'importo totale calcolato dell'intera superficie per risarcimento danni non patrimoniali (art.42 bis comma 1 DPR 327/2001) = € 17.171,00;
- interessi legali, pari al 5% annuo, sull'importo di € 171.710,00, dal 21/1/1988 al 15/4/2024 (art. 42 bis comma 3 DPR 327/2001) = € 311.289,06;

- spese di giudizio

€	1.500,00	Competenze
€	225,00	Spese generali 15%
€	69,00	C.P.A. 4%
€	394,68	IVA 22%
€	236,00	Precetto
€	35,40	Spese generali 15%
€	10,86	C.P.A. 4%
€	1.000,00	Competenze ottemperanza
€	150,00	Spese generali 15%
€	46,00	C.P.A. 4%
€	263,12	IVA 22%
€	3.930,06	

DARE MANDATO alla V Direzione di porre in essere tutti gli adempimenti tecnici consequenziali di rispettiva competenza (trascrizione, volturazione, ecc...);

PRENOTARE la spesa di € 504.100,12 al cap. 2004 del predisponendo bilancio di previsione 2024/2026, nei limiti dello stanziamento della seconda annualità dell'ultimo bilancio approvato 2023/2025;

DISPORRE la notifica del presente provvedimento ai Sigg. Omissis, anticipando copia ai rispettivi difensori a mezzo p.e.c.;

DARE ATTO che al conseguente pagamento si provvederà con successivo provvedimento dirigenziale;

DARE ATTO che il giudizio oggetto del presente provvedimento è inserito nel fondo rischi al 31/12/2022, con un accantonamento specifico di € 24.000,00, nonché nel registro del contenzioso al n. 90/04;

DARE ATTO, altresì, ai sensi del comma 2 dell'art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000 del permanere degli equilibri di bilancio;

TRASMETTERE, a cura della Segreteria Generale, il presente provvedimento alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5, della L. 289/2002;

DARE ATTO che il riconoscimento del debito fuori bilancio avviene fatta salva la verifica delle eventuali responsabilità, esercitata dagli Organi competenti;

DARE ATTO, altresì, che:

- ai fini della pubblicità legale, l'atto è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dalla vigente normativa in materia di protezione dei dati personali;

- non sussistono situazioni neppure potenziali di conflitto di interesse in capo ai soggetti di cui all'art. 6 bis della L. 241/1990, come introdotto dall'art. 1, comma 41, della L.190/2012 e degli artt. 6, commi 2 e 7, del D.P.R. n. 62/2013;

PUBBLICARE il presente provvedimento all'Albo Pretorio e sul sito web istituzionale dell'Ente - Sezione "Amministrazione Trasparente - Provvedimenti" sottosezione "Provvedimenti Organo indirizzo politico" (L.R. n. 22/08);

DARE ATTO che, avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso entro 60 gg., a partire dal giorno successivo al termine della pubblicazione all'Albo Pretorio, innanzi al T.A.R. o entro 120 gg. al Presidente della Regione Siciliana.

Il Dirigente V Direzione
F.to Dott. Biagio Privitera

Il Dirigente I Direzione
F.to Dott. Giorgio La Malfa



CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

allegato alla proposta di Deliberazione del Commissario ad Acta con i poteri del Consiglio Metropolitan

OGGETTO: Sentenze Omissis T.A.R. Sicilia, Sezione staccata di Catania Omissis + 3 c/Provincia Regionale, oggi Città Metropolitana di Messina”. Acquisizione sanante ex art. 42 bis D.P.R. n.327/2001 e riconoscimento debito fuori bilancio, ai sensi dell’art. 194 del D. Lgs. n. 267/2000.

Sulla presente proposta di decreto si esprime, ai sensi degli artt. 12, della L.R. 30/2000 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere di regolarità tecnica: **FAVOREVOLE** attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa.

Addi 29/03/2024

Il Dirigente V Direzione
F.to Dott. Biagio Privitera

Il Dirigente I Direzione
F.to Dott. Giorgio La Malfa



CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
allegato alla proposta di Deliberazione del Commissario ad Acta, con i poteri del Consiglio
Metropolitano

OGGETTO: Giudizio OMISSIS c/Provincia Regionale, oggi Città Metropolitana di
Messina. Acquisizione sanante ex art. 42 bis D.P.R. n. 327/2001 e riconoscimento debito fuori
bilancio, ai sensi dell'art. 194 del D. Lgs. n. 267/2000.

☐

La presente proposta non necessita di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o
indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente

☐

Sulla presente proposta di decreto si esprime, ai sensi degli artt. 12, della L.R. 30/2000 e 147 bis,
comma 1, D. Lgs. 267/2000, parere **FAVOREVOLE** di regolarità contabile”

☒

Sulla presente proposta di decreto si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D.
Lgs. 267/2000, parere **FAVOREVOLE** di regolarità contabile con attestazione della copertura
finanziaria (art. 151, comma 4, D. Lgs. 267/2000), considerata la deliberazione 18/2016 della Corte
dei Conti per la Regione Sicilia, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 27 gennaio,
con cui si evidenzia che l'articolo 163 del TUEL, come modificato dal D.LGS. 126/2014, consente la
possibilità di disporre pagamenti per le “obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali
esecutivi” durante l'esercizio provvisorio. Pertanto durante l'esercizio provvisorio è possibile
procedere al riconoscimento dei debiti fuori bilancio nel caso di sentenze esecutive di cui alla lett. a)
dell'art.194 del TUEL.

si attesta l'avvenuta registrazione della seguente prenotazione di impegno di spesa:

Prenotazione	Importo	Capitolo	Bilancio
9	504.100,12	2004	2024

Addi 29/03/2024

F.to Il Funzionario Responsabile

IL DIRIGENTE
Servizi Finanziari e Tributarî
F.to D.ssa Maria Grazia Nulli

OGGETTO: Sentenze Omissis T.A.R. Sicilia, Sezione staccata di Catania Omissis + 3 c/Provincia Regionale, oggi Città Metropolitana di Messina". Acquisizione sanante ex art. 42 bis D.P.R. n. 327/2001 e riconoscimento debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194 del D. Lgs. n. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Commissario ad Acta

F.to dott. RIELA FRANCESCO

Il Segretario Generale

F.to Rossana Carrubba

La presente deliberazione, ai sensi dell'art. 12 della Legge Regionale 3-12-1991 n. 44 e successive modifiche, è divenuta esecutiva:

☐ Decorsi dieci giorni dalla pubblicazione in data _____

☒ Immediatamente Esecutiva

Messina, 16/05/2024

**Il Segretario Generale
F.to Rossana Carrubba**